

❑ Risposta all'interrogazione n. 637

“Modifica della legge regionale 18 maggio 2004, n. 13 “Norme concernenti le agenzie, gli enti dipendenti e le aziende operanti in materia di competenza regionale” nella parte relativa agli usi civici adempimento così alle indicazioni interpretative che scaturiscono dalle sentenze della Cass.civ sez Unite 19/08/2002, n. 12244”

In merito all'interrogazione in oggetto, si rileva quanto segue.

La Regione ha conferito alle Comunità montane le seguenti funzioni in materia di usi civici:

a) autorizzazioni agli organismi che amministrano usi civici e domini collettivi ai fini della modifica delle destinazioni agrarie delle terre d'uso civico, delle concessioni a terzi di aree; di accertamento e di liquidazione (art. 6, comma 1, lett. c, l.r. 18/08; art.6 comma 1 lett. d, l.r. 24/98; art. 12 legge 97/94; art. 66 DPR 616R7; art. 1 legge 1766/1927; R.D. 332/1928);

b) controllo sui bilanci preventivi, sui conti consuntivi, sugli statuti, sui regolamenti e sulle dotazioni organiche del personale degli organismi che amministrano usi civici e domini collettivi (art. 7, comma 1, l.r. 13/2004);

c) vigilanza per accertare il regolare funzionamento degli organismi che amministrano usi civici e domini collettivi con eventuale nomina, previa diffida, di un commissario per l'adozione degli atti obbligatori per disposizioni di legge o di regolamento, quando gli amministratori ne rifiutino o ritardino il concepimento (art. 7, comma 3, l.r. 13/2004);

d) eventuale rimozione degli organi di amministrazione degli enti che amministrano usi civici e domini collettivi per gravi violazioni di legge o di regolamento (art. 7, comma 3, l.r. 13/2004).

Sul piano della legittimità costituzionale, le Regioni possono decentrare le proprie funzioni in materia di agricoltura, foreste ed usi civici alle Comunità montane, e la giurisprudenza sulla natura giuridica degli enti che amministrano terre civiche non ha espressamente messo in discussione tale assunto.

Le funzioni di amministrazione e le funzioni di controllo sugli usi civici sono state conferite ai medesimi enti (Comunità montane) per ragioni di prossimità territoriale e per evitare frammentazioni e sovrapposizioni istituzionali.

Sul piano del merito, esiste il problema di verificare il corretto esercizio delle funzioni regionali conferite alle Comunità montane.

A tale riguardo, si segnala che non sono pervenute all'assessorato agli enti locali, dal 2004 ad oggi, circostanziate contestazioni dei cittadini sull'operato delle Comunità montane, relativamente alla gestione degli usi civici, al di fuori di un caso che, pur se privo di denunce su fatti specifici è all'esame degli uffici regionali, che hanno promosso e stanno comunque promuovendo attività di monitoraggio e di vigilanza nei riguardi delle Comunità montane.

Nella prospettiva del riordino istituzionale, il Gruppo di lavoro Regioni Enti locali sta elaborando la ricognizione delle funzioni conferite con legge statale e con legge regionale alle Province ed alle Comunità montane, al fine di mettere a punto un organico disegno di riforma, e limitare gli effetti negativi delle recenti manovre finanziarie che potrebbero compromettere il buon andamento delle attività istituzionali di tali enti.

In tale ottica, saranno prese in considerazione le proposte finalizzate ad un nuovo assetto delle competenze sulla materia, ivi comprese quelle che perverranno dalle opposizioni.

Pertanto, si resta a disposizione ai fini di un ulteriore confronto sulla complessa problematica degli usi civici e delle deleghe di funzioni conferite alle Comunità montane.